

STATUTO CONFIDI A SUD



Sede Direzione Generale: Via delle Medaglie d'oro 26 – Cosenza (Cs) – Tel :+39 0984412106 Fax :+39 0984418697
www.confidiasud.it - info@confidiasud.it
C.C.I.A.A. Cosenza R.E.A. 262712 - Albo Società Cooperative C140644
Partita Iva 03877930788

Statuto TITOLO I

Articolo 1- Denominazione

È costituita una Società cooperativa denominata:

"CONFIDI A SUD SOCIETA' COOPERATIVA"

La cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e corrisponde delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

Articolo 2- Sede

La Società ha sede nel **Comune di Cosenza**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici amministrativi e rappresentanze. È di competenza, unica ed esclusiva, dell'assemblea dei soci la decisione in ordine al trasferimento della sede legale della cooperativa in un comune diverso da quello di Cosenza.

Articolo 3- Durata

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2080** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 4- Oggetto Sociale

La Cooperativa non ha finalità di lucro e si propone di esercitare la propria attività secondo i principi della mutualità prevalente, così come definiti dall'art. 2512 c.c., ovvero svolgendo l'attività stessa prevalentemente in favore dei Soci operatori. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. La Cooperativa si propone di favorire ed assistere le imprese nell'accesso al credito attraverso la prestazione di garanzie collettive dei fidi e svolgendo ogni servizio connesso o strumentale a tali attività.

In particolare, nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la Cooperativa potrà:

1. prestare garanzie personali e reali stipulate con contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e/o utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie;
2. prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti, sia a breve sia a medio - lungo termine alle imprese socie da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione generalizzata dei crediti, e da parte di altri soggetti operanti nel settore finanziario, e/o per favorire il reperimento presso tali soggetti di capitale di rischio concludendo apposite convenzioni;
3. intervenire in co-garanzia, con altri confidi, in relazione alle garanzie da prestare alle imprese socie;
4. essere destinataria di controgaranzie e di interven-

ti di reintegro delle perdite.

Nella prestazione dei servizi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la Cooperativa svolge attività finalizzate, in particolare, al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese socie nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

Nell'ambito di tale attività la Cooperativa può:

a) negoziare i tassi di interesse più favorevoli ed in genere le migliori condizioni per i fidi con banche, società ed enti finanziari, stipulando, se del caso, apposite convenzioni;

b) offrire ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo economico-finanziario attraverso seminari, convegni ed altre attività di aggiornamento professionale su tematiche finanziarie e creditizie e tesse al reperimento ed al migliore utilizzo delle fonti finanziarie;

c) perseguire gli altri scopi consentiti dalle leggi in materia di finanziamenti potendo inoltre prestare ogni altra garanzia ritenuta utile ed opportuna al fine di assicurare l'attuazione delle finalità mutualistiche previste dalle norme statutarie;

d) fornire ogni altro servizio finanziario compresa la consulenza;

e) svolgere ogni altra attività che sia strettamente connessa con quelle sopraelencate, comprese studi e ricerche utili alla realizzazione degli scopi predetti, e tesa a favorire il credito alle imprese per il loro sviluppo.

La Cooperativa può inoltre:

- operare nell'ambito di tutto il territorio nazionale, salvo contrarie disposizioni di legge;

- concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia e ad enti, società ed organizzazioni aventi lo scopo di coordinare o potenziare le attività dei confidi;

- partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese gestiti da istituzioni, enti e società europei italiani ed esteri, concludendo appositi accordi.

- assistere, anche attraverso appositi servizi di consulenza o professionisti, qualora per la tipologia di assistenza sia richiesta una specifica abilitazione o iscrizione ad albi od elenchi, i propri Soci nella valutazione e/o formulazione di finanziamenti di qualsiasi forma e tipologia, di business plan, di programmi di investimento, di opportunità commerciali;

- più ampiamente, svolgere quei servizi ed esercitare

quelle funzioni utili, connessi o comunque strumentali all'oggetto Sociale.

Nei limiti stabiliti da Banca d'Italia, la Società potrà esercitare le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti in appositi albi o elenchi speciali previsti dal Testo Unico Bancario. Nel rispetto e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, la Società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare, bancaria, finanziaria o di garanzia, incluse annotazioni, trascrizioni, iscrizioni, che siano funzionali alla realizzazione degli scopi Sociali. Essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni, obbligazioni in Società, consorzi ed Enti costituiti o costituendi. La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.

TITOLO II

Articolo 5- PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale della Cooperativa è così costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed illimitato, è formato dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva formata dai sovrapprezzi versati;

c) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 16 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dai fondi rischi indisponibili;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da contributi della Regione o di altri Enti pubblici o Istituzioni nazionali e/o comunitarie, da donazioni, da lasciti o elargizioni;

g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge, dallo statuto. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Il patrimonio sociale, qualsiasi sia la forma in cui esso risulti eventualmente investito, deve essere destinato esclusivamente agli scopi sociali previsti all'art.4.

Articolo 6- Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di

bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'art. 2545 codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della Società. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- c) il rimanente secondo le deliberazioni dell'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, salvi i vincoli imposti dalla legge.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. È comunque vietata la distribuzione di utili ai soci sotto qualsiasi forma. Le perdite generate dalle infruttuose escussioni effettuate nei confronti di soci fruitori della garanzia concessa dalla Cooperativa, possono essere portate in diminuzione dei fondi rischi indisponibili alimentati, quest'ultimi, da contributi erogati da Enti pubblici concessi con l'esclusiva finalità dell'incremento dei fondi medesimi. Alla copertura delle spese e dei costi di gestione e funzionamento della Cooperativa si provvede con le somme provenienti dai fondi di gestione. Tali fondi sono alimentati dalle tasse di ammissione, dalle commissioni, dai diritti di segreteria, dai contributi periodici, nonché dalle rendite patrimoniali e dagli eventuali contributi a tal fine specificatamente erogati da Enti pubblici o privati.

TITOLO III

Articolo 7- REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei Soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere Soci le micro, piccole e medie imprese, così come classificate dalle vigenti normative, commerciali, industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agricole e quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agri-

coli e della pesca, qualunque sia la forma giuridica dell'esercizio dell'attività. Possono altresì assumere la qualità di soci i liberi professionisti iscritti in albi professionali, le associazioni, e le società di professionisti, nella misura in cui svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI. Possono altresì essere associati alla Cooperativa le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati dalla Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie. Nel caso in cui il Socio assuma nel tempo la dimensione di grande impresa al fine di evitare potenziali pregiudizi, potrà continuare a fruire delle attività Sociali per il tempo necessario alla loro dismissione. Non possono essere ammessi come Soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. Non possono essere ammessi come Soci le imprese che hanno in corso procedure concorsuali. Il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici.

Nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti, gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della compagine sociale possono sostenerne l'attività (acquisendo la qualifica di "sostenitori") attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli Organi elettivi della Cooperativa con le modalità stabilite dallo Statuto, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascuno Organo resti riservata all'Assemblea dei Soci. Possono partecipare al capitale sociale della Cooperativa, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'Assemblea e la nomina dei componenti degli Organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'Assemblea.

Articolo 8- AMMISSIONE

L'impresa, che intende diventare socio della Cooperativa, deve presentare domanda scritta, utilizzando apposita modulistica, all'Organo amministrativo. La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello statuto e

dei regolamenti della Società, che deve dichiarare di conoscere per averne presa visione. Nella domanda l'aspirante socio deve indicare l'ammontare della quota che intende sottoscrivere e deve impegnarsi al pagamento dell'eventuale tassa di ammissione o equivalente, prendendo atto che la stessa non sarà in alcun caso rimborsabile. Le imprese che intendono avanzare domanda di ammissione a socio della Cooperativa non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento ed il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici. L'ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2528 codice civile, è fatta con deliberazione degli amministratori. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci. Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della quota sottoscritta e della tassa di ammissione o equivalente, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori. Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione. Le determinazioni assunte dagli amministratori in merito all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio.

Articolo 9- DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di:

1. partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e all'elezione delle cariche sociali;
2. fruire dei servizi e delle prestazioni della Società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti o dalle deliberazioni degli Organi sociali;
3. prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore contabile/ società di revisione nella sede della Società;

I Soci hanno l'obbligo di:

1. osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
2. favorire lo scopo sociale e gli interessi della Cooperativa ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi;
3. concorrere alla formazione del Capitale Sociale con

la sottoscrizione ed il versamento delle quote nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

4. concorrere, a cadenza annuale, alla copertura dei costi e delle spese di gestione della Società nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

5. versare per il servizio di prestazione di garanzia, eventuali depositi cauzionali, contribuzioni a fondi rischi, commissioni di garanzia, Capitale Sociale, finalizzati anche alla preservazione e/o incremento del patrimonio del confidi, comunque in misura non inferiore a 26 (ventisei) euro, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

6. versare ogni altro importo a vario titolo dovuto alla Cooperativa anche per servizi diversi e /o connessi, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

7. comunicare i dati, le notizie e la documentazione necessarie alla Cooperativa per lo svolgimento delle attività.

A titolo esemplificativo, ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti previsti, le vicende straordinarie quali scioglimento, fusioni, scissioni, trasformazioni e/o cessazione dell'attività, affitto/cessione d'azienda, conferimenti, avvio/ammissione a procedure concorsuali; i cambiamenti di denominazione sociale, d'indirizzo di sede legale, di legale rappresentante, i bilanci di esercizio.

Articolo 10- CESSAZIONE DEL SOCIO

La qualità di Socio si perde:

1. per le imprese costituite in forma individuale: per recesso, esclusione/decadenza, morte, cessazione dell'impresa;

2. per le imprese costituite in forma Societaria: per recesso, esclusione/decadenza ed estinzione.

La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità di Socio è annotata, a cura degli Amministratori, nel libro Soci.

A seguito di detta delibera si produrrà l'automatica compensazione di ogni credito vantato dall'ex socio nei confronti della Cooperativa sino alla concorrenza di ogni credito da quest'ultima vantato nei confronti dell'ex socio. Nell'ipotesi in cui alla data di cessazione del rapporto associativo sussistano rapporti mutualistici in capo all'ex socio, quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli obblighi e agli impegni assunti compreso gli obblighi di pagamento dei contributi o dei corrispettivi fissati dallo Statuto o dall'Organo Amministrativo. Inoltre le quote versate a

titolo di capitale sociale e/o deposito cauzionale e/o fondo rischi non potranno essere rimborsate fino all'estinzione del rapporto mutualistico in quanto si considerano vincolate in favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dal socio nei confronti della stessa Cooperativa in costanza di rapporto.

Articolo 11- RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, e solo se non hanno operazioni in corso assistite dalla Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2530 codice civile, prima che siano decorsi 2 anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere ad un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti del luogo ove a sede la società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12- ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-

li;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno novanta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) che assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

g) che assume comportamenti che lascino presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ad un Collegio arbitrale nominato con la modalità sopra indicate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mediante affissione della deliberazione di esclusione sul sito istituzionale del Confidi per un periodo di 6 (sei) mesi. Entro il termine suddetto di 6 (sei) mesi, le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione di un Collegio arbitrale nominato con le modalità sopra indicate.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13- MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione della quota entro un

anno dal decesso del socio. In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione della quota.

Gli eredi per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Articolo 14- QUOTE E LIQUIDAZIONE DELLE STESSE

Il conferimento del socio deve avere ad oggetto denaro e rappresentato da quote. Il capitale è suddiviso in quote, anche di diverso ammontare, ciascuna di importo comunque non inferiori al minimo, né superiore al massimo stabilito dalla legge per le cooperative. Le quote devono essere espresse in unità di euro, senza cifre decimali. Le quote sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il rimborso delle quote di Capitale Sociale ridotto in proporzione alle eventuali perdite, deve essere eseguito, dietro richiesta scritta del Socio o dei suoi aventi causa, entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di Socio, nei limiti di quanto stabilito nell'art. 2532 del cc. Non possono essere liquidate le quote di capitale sottoscritte in misura superiore a loro valore nominale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di 2 (due) anni, il rimborso delle quote di Capitale Sociale, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% (venti per cento), rispetto all'esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale. La richiesta di rimborso delle quote di capitale sociale e di ogni altra somma di spettanza del socio receduto (anche a titolo di partecipazione al deposito cauzionale garanzia rischi e/o fondi rischi), escluso o decaduto deve formalizzarsi ad opera dell'interessato ed a pena di decadenza, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di efficacia della cessazione del rapporto sociale. In difetto di richiesta o in ipotesi di tardività della stessa, ogni somma spettante all'ex socio a qualunque titolo sarà devolute a riserva indivisibile della Cooperativa. Il Socio può altresì chiedere la liquidazione delle quote di partecipazione al deposito cauzionale garanzia rischi ove versate. In questo caso il pagamento della quota di partecipazione al deposito cauzionale garanzia rischi deve essere effettuato

dietro richiesta scritta del Socio ed entro 180 (centotanta) giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. Per quanto attiene la responsabilità del Socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 c.c.

TITOLO IV

ORGANI DEL CONFIDI

Articolo 15- ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Essa ha i seguenti compiti:

- a) discutere e approvare il bilancio d'esercizio;
- b) nomina e revoca gli Amministratori, e ne determina il compenso;
- c) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale ed eventuale revisore unico ove consentivo dalla legge, e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- d) decide, su proposta motivata del Collegio Sindacale, in merito alla funzione di revisione legale dei conti nominando un revisore o una società di revisione e fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- e) fissare le direttive di massima del Consiglio di Amministrazione;
- f) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione che disciplinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci;
- g) trattare e deliberare su tutti gli argomenti di sua competenza a termini dello Statuto ed a norma di Legge.

I Soci che rappresentino almeno un decimo dei Soci possono chiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea per la discussione di uno o più punti da indicare specificatamente nella richiesta di convocazione.

Il Consiglio dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta richiesta. Ai sensi degli artt. 2365 e 2366 c.c., l'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla Legge. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve essere convocata dal Con-

siglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione. La convocazione deve essere effettuata, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi: - mediante avviso comunicato ai Soci aventi diritto di voto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea; - mediante comunicazione recapitata in via telematica o attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali ed informatici, che risulteranno autorizzati ai sensi di Legge. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario o dal Vice Presidente più anziano di età. In assenza anche di costoro, è presieduta dal componente del Consiglio di Amministrazione presente più anziano. In mancanza, il Presidente viene nominato dall'Assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti. L'Assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla Società e, ove occorra, due o più scrutatori. Nel caso di Assemblea Straordinaria o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio. Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 c.c. 18.8. All'eventuale convocazione dell'Assemblea dei Soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione. La convocazione deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data della precedente Assemblea.

Articolo 16- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto da un numero di Consiglieri variabile, di volta in volta stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, con un minimo di 5 (cinque) componenti ed un massimo di 17 (diciassette). L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene previa presentazione di ciascuna candidatura presso la sede legale della cooperativa negli orari di ufficio almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci in prima convocazione. A pena di irricevibilità ciascuna candidatura deve essere accompagnata dalla sottoscrizione del modulo di "presentazione" predisposto a cura della Cooperativa, ad opera di almeno venti soci che siano titolari dell'elettorato attivo. Eventuali sottoscrizioni multiple ai fini della suddetta presentazione ad opera del medesimo socio saranno depennate e non calcolate ai

fini del raggiungimento del numero minimo sopra indicato. La presentazione di ciascuna candidatura dovrà altresì essere sottoscritta dal singolo candidato e dovrà essere corredata, sempre a pena di irricevibilità, da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla Legge. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti quei candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. Qualora due o più candidati ottengano un eguale numero di preferenze risulterà eletto il più giovane fra i candidati. Possono essere scelti quali Amministratori anche non Soci, ma la maggioranza degli Amministratori è scelta tra i Soci.

Possono rivestire la qualità di Amministratori della Società:

- i Soci titolari di imprese individuali e i liberi professionisti soci della Cooperativa;
- i legali rappresentanti di Società e delle associazioni professionali della Cooperativa;
- i coadiutori dei titolari o procuratori delle Società, Soci risultanti regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura ed espressamente a ciò delegati;
 - i rappresentanti di Enti Pubblici o privati o imprese di maggiori dimensioni;
 - i soggetti non Soci di comprovata professionalità.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso, pena la decadenza, dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per Legge. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rieletti.

Qualora vengano meno uno o più degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica potranno provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione - nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e norma dell'art. 2386 c.c.

- dei membri necessari; gli amministratori così cooptati resteranno in carica fino alla successiva assemblea ordinaria di approvazione del bilancio. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio, nella sua prima riunione presieduta dal Consigliere più anziano, provvede alla nomina, scegliendoli tra i componenti del Consiglio stesso, del Presi-

dente e di uno o più Vice Presidenti. In questo secondo caso deve essere indicato il Vice Presidente vicario. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente vicario lo sostituisce il Vice Presidente più anziano di età. Il Consiglio può eleggere altresì un Amministratore Delegato.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al compenso deliberato dall'Assemblea, un rimborso delle spese vive sostenute e regolarmente documentate. Per gli Amministratori investiti di particolari incarichi il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà determinare un apposito emolumento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, dal Presidente, sia nella sede sociale o altrove su tutto il territorio nazionale, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione deve essere inviata almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore. Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza dell'intero Collegio Sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, del Vice Presidente vicario o di altro Vice Presidente, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano d'età. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni avvengono per scrutinio palese. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta. Le deliberazioni riguardanti operazioni con parti correlate sono regolamentate dal Testo Unico Bancario e dall'art 2391 bis del codice civile, le operazioni di interesse degli amministratori sono regolamentate dall'articolo 2391 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione procede alla predisposizione di un apposito regolamento per quanto riguarda le deliberazioni con parti correlate o di interesse degli amministratori. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario. Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante

teleconferenza o videoconferenza se e in quanto i partecipanti siano identificati e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione e se il Presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui è tenuta la riunione. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di Legge o di Statuto, sono riservate all'Assemblea. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:

1. deliberare sull'ammissione, sull'esclusione/decadenza e sul recesso dei Soci;
2. convocare le Assemblee ed eseguirne le deliberazioni;
3. proporre all'Assemblea le modifiche da apportare allo Statuto e l'adozione di regolamenti inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci;
4. deliberare l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
5. redigere il progetto di bilancio e una relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
6. determinare gli indirizzi generali di gestione e di assetto generale dell'organizzazione della Società;
7. approvare i piani strategici, industriali e finanziari e le politiche di gestione del rischio;
8. nominare, sentito il Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni di controllo di secondo e terzo livello;
9. fissare l'ammontare delle quote di capitale della Società che il Socio deve sottoscrivere per accedere alla compagine sociale e fruire delle prestazioni sociali;
10. fissare le modalità operative e l'ammontare dei contributi dovuti per la garanzia e/o co-garanzia prestata e per gli altri servizi offerti dalla Società, della tassa di ammissione, dei contributi annuali, degli altri contributi specifici e dei rimborsi e corrispettivi, nonché stabilire le relative modalità di versamento;
11. deliberare la riduzione del capitale in caso di recesso, esclusione o decadenza del Socio e disporre in merito alla liquidazione di ogni importo dovuto all'ex socio;
12. istituire i fondi rischi e depositi cauzionali, determinandone il funzionamento anche in appositi regolamenti;
13. decidere insindacabilmente in merito alla concessio-

ne e/o alla revoca delle garanzie in favore del Socio;

14. deliberare la stipula e/o il recesso e dare esecuzione alle Convenzioni ed agli accordi previsti dal presente Statuto nonché eseguire le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;

15. conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a Consiglieri, dipendenti della Società ed eventualmente anche a terzi. Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2544 e 2381, comma 4° c.c., né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci;

16. deliberare sulla nomina, sulle attribuzioni, sul trattamento economico e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Generale, nonché su proposta di quest'ultimo, sulle assunzioni, sulle promozioni, sui provvedimenti disciplinari e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di ogni ordine e grado;

17. deliberare tutti gli atti necessari all'attuazione dell'Oggetto Sociale;

18. accettare donazioni, lasciti, elargizioni di Associazioni e privati, contributi dello Stato o di altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica allo Statuto. Al Consiglio di Amministrazione è anche demandato il potere di deliberare in ordine alla partecipazione e rappresentanza della Cooperativa in consorzi provinciali, regionali e nazionali, a società cooperative, a società di capitali, contratti di rete, Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ed altri Enti che eventualmente si costituissero con il fine di coordinare e potenziare le attività dei confidi. È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare, istituendo un apposito Comitato Tecnico, l'esame delle richieste di prestazione di garanzia avanzate dai Soci e la revoca delle prestazioni concesse. È facoltà del Comitato Tecnico stabilire un proprio programma periodico di sedute. Il Comitato Tecnico è composto a rotazione da tre componenti del Consiglio di Amministrazione. È facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipare ai Comitati Tecnici. Possono altresì prendere parte al Comitato, con sola funzione consultiva e senza diritto di voto, rappresentanti di Istituti di Credito convenzionati o di Enti Pubblici e privati. Il comitato Tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza del comitato stesso. Le votazioni sono palesi. A parità di voto prevale il voto di chi pre-

siede la seduta. Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti. Le deliberazioni riguardanti operazioni con parti correlate sono regolamentate dal Testo Unico Bancario e dall'art 2391 bis del codice civile, le operazioni di interesse degli amministratori sono regolamentate dall'articolo 2391 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione procede alla predisposizione di un apposito regolamento per quanto riguarda il funzionamento del Comitato Tecnico. Potrà inoltre istituire e/o sciogliere eventuali Comitati Tecnici che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività, fissandone le deleghe e i compiti in appositi regolamenti. Al Consiglio spetta la nomina di un Direttore Generale al quale è affidata la direzione della Cooperativa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché il governo della tecnostruttura.

Articolo 17- ASSEMBLEE SEPARATE

La Cooperativa svolgerà assemblee separate nei casi previsti dalla legge. In tale ipotesi le Assemblee separate saranno convocate in località site nelle zone territoriali così come determinate dall'organo amministrativo. Le Assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei Soci o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di Soci. Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'Assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole Assemblee separate. Alle Assemblee separate si applicano le norme stabilite per le Assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi. Le Assemblee separate: - sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'Assemblea generale. Qualora si tratti di Assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un Comune del territorio interessato;

- possono svolgersi in date differenti tra loro, purché tutte con un anticipo di almeno 8 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'Assemblea generale; - sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze previste per le Assemblee dei Soci;

- sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente o dal Consigliere delegato dal Consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'Assemblea stessa.

Le Assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ognuno di es-

si, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere Soci della Cooperativa. La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli Amministratori. I delegati saranno portatori, nell'Assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli e contrari, espressi dai Soci partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea separata. Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'Assemblea separata. Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in Assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato. Ciascun delegato non può rappresentare più di numero venti voti o frazione. Non può essere nominato delegato il Socio che ricopre cariche nell'ambito della Cooperativa o che ne sia dipendente. Il verbale di ogni singola Assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario e trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle Assemblee. All'Assemblea generale possono assistere anche i Soci che abbiano preso parte alle Assemblee separate. Non spetta loro diritto d'intervento e di voto. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle Assemblee generali si applica il comma 5 dell'art. 2540 c.c.

Articolo 18- COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile le proprie attribuzioni o parte di esse ad uno o più Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo o ad un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

Il Comitato Esecutivo è composto da non più di 3 (tre) consiglieri, di cui fanno parte di diritto il Presidente o il Vice Presidente vicario. La delibera di nomina deve prevedere i compiti, le attribuzioni ed i compensi dei Consiglieri delegati. Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2544 e 2381, comma 4° c.c., né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Articolo 19- PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento, ha la rappresentanza legale e la firma sociale. La sottoscrizione del Vice-Presidente vale come attestazione dell'impedimento o dell'assenza del Presidente. È autorizzato a riscuotere somme da Pubbliche Amministrazioni, Enti Finanziari, Istituti di Credito e priva-

ti, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Può effettuare compromessi e transazioni. Ha la facoltà di rappresentare la Cooperativa nelle Assemblies delle società o Enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

Articolo 20- COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco Effettivo, subentrano i Supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano. Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c.c., in ordine al carattere mutualistico della società. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante l'esercizio a due riunioni del Consiglio decade dalla carica. Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in un apposito libro. Non sono eleggibili alla carica di Sindaci, e se eletti decadono d'ufficio, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso, pena la decadenza, dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti per Legge. Il controllo contabile della Cooperativa è esercitato da

un Revisore Contabile o da una Società di Revisione che abbia i requisiti di Legge. L'incarico, su proposta del Collegio Sindacale, è conferito dall'Assemblea Ordinaria, la quale determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico di revisione legale ha la durata prevista dalla normativa vigente. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, e verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni degli articoli 2409 bis e seguenti del c.c. e dalle Leggi Speciali.

TITOLO V

Articolo 21- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio della Società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 23 del D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24/11/2003 n. 326. Quanto residua dall'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi sarà devoluto al fondo di garanzia regionale.

Articolo 22- NORME APPLICABILI

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto e le disposizioni in materia di società cooperative, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata, loro successive modifiche ed integrazioni. Ove non diversamente stabilito dal presente Statuto, si applicano le norme e le Leggi vigenti.

VIII - Comunicazione unica e Privacy

*Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del DL. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti dichiarano che la società è da iscrivere nel Registro Imprese "senza immediato inizio dell'attività economica" e quindi mi dichiarano che mi faranno pervenire in tempo utile la sola richiesta all'Agenzia delle entrate di

attribuzione di codice fiscale e di partita IVA.

Ciascuna delle parti, preso atto dell'informativa che io Notaio ho dato loro, ai sensi dei decreti legislativi n.196 del 30 giugno 2003 e n. 231 del 21 novembre 2007:

1) presta il proprio consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati sensibili e dinamici, con mezzi anche non informatici, presso lo studio o strutture delegate ed alla loro comunicazione, per gli adempimenti di legge e per la normativa antiriciclaggio;

2) dichiara: *di non essere persona politicamente esposta; *il valore della pratica è pari a quello sopra indicato; *lo scopo dell'operazione è quello dichiarato in atto e non sussistono ulteriori finalità in frode o contrario alla legge; *titolare effettivo dell'operazione è ciascuna persona fisica che ha sottoscritto il presente atto e, in caso di società, i soggetti risultanti dalle visure camerali conservate nel fascicolo di studio;

3) autorizza me notaio a rilasciare copia dell'atto a richiesta di chiunque;

4) spese dell'atto a carico della società (obbligato principale) e degli intervenuti, solidalmente fra loro.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, è stato da me letto alle parti che approvano

Consta di sei fogli per pagine ventiquattro.

Sottoscritto alle ore 15,20.

FIRMATO: CARRAVETTA VALENTINA, LA VALLE MARCELLO, FUSCA ANTONIO, NIGRO PASQUALE, BENVENUTO MARIO CIRIACO, MATTEO MAZZOTTA NOTAIO SIGILLO.

